

Assicurazioni sociali - sgravi contributivi - sostituzione di maternità - contratti part time o tempo pieno - ammissione allo sgravio

*Oggetto: Legge 8 marzo 2000, n. 53 (disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità). Sgravio contributivo in favore di aziende che assumono lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione dal lavoro (art. 10). Ipotesi particolari.*

Sono pervenute a questa Direzione richieste di chiarimento circa lo sgravio contributivo, che il comma 2 dell'articolo 10 della legge 53/2000 riconosce a favore delle aziende fino a 20 dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione ai sensi degli articoli 4, 5 e 7 della legge 1204/1971, come modificazioni della stessa legge 53/2000.

In particolare si chiede se può essere riconosciuto lo sgravio in caso di:

1. sostituzione di un lavoratore a tempo pieno con due lavoratori a tempo parziale;
2. sostituzione di un lavoratore a tempo parziale con un lavoratore a tempo pieno.

Al riguardo si chiarisce quanto segue.

Le disposizioni generali per l'applicazione dello sgravio contributivo in oggetto sono state fornite con circolare n. 117 del 20 giugno 2000.

L'assunzione in sostituzione è regolata dalla legge 230/1962, che disciplina in via generale la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato.

La fattispecie implica l'equivalenza delle prestazioni lavorative, a prescindere dal numero dei soggetti utilizzati.

Pertanto lo sgravio può trovare applicazione nei casi in cui la somma dell'orario lavoratori dei soggetti assunti in sostituzione sia pari o comunque non superiore a quello del lavoratore sostituito: di contro, nell'ipotesi di superamento, si ritiene che non si possa riconoscere il beneficio, neanche in misura parziale. Si coglie infine l'occasione per chiarire quanto segue.

L'art. 10 comma 1 della legge 53/2000 recita: "L'assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1.204, come modificata dalla presente legge, può avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio dell'astensione, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva." Alla luce del disposto legislativo lo sgravio spetta a decorrere dalla data di assunzione del sostituto e compete fino alla data di cessazione dell'astensione e comunque "fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in astensione e per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento" (art. 10 comma 2).